DR
DIRITTOeROVESCIO
Periodico dell'Associazione Provinciale Forense di Bergamo
aderente alla A.N.F. Associazione Nazionale Forense
INTERNET: http\\www.apieffe.it
E.MAIL: a.p.f.@apieffe.it assprovfor@virgilio.it
Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB Bergamo
numero quarantasettesimo - Dicembre 2004

QUALE RIFORMA?

di Antonio M. Galli

A metà ottobre si è tenuto presso la nostra città un Consiglio Nazionale dell'Associazione Nazionale Forense avente ad oggetto la riforma dell'Ordinamento Professionale.

E' stato un Consiglio molto partecipato, molto vivace e che ha visto l'apporto, anche, di contributi esterni.

Hanno partecipato, infatti, alla Tavola Rotonda oltre, all'On. Pierluigi Mantini, responsabile per la Margherita delle libere professioni, anche i rappresentanti del Consiglio Nazionale Forense, dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura, dell'Unione Camere Penali Italiane.

Il sottosegretario Vietti e il Presidente dell'AIGA, per impegni concomitanti, non hanno potuto essere presenti.

A mio parere due sono le indicazioni, le più importanti, che sono state evidenziate e dalle pregevoli relazioni introduttive e dal dibattito che ne è seguito.

La prima è che nessuna riforma del nostro ordinamento professionale potrà essere posta in essere senza tenere conto del contesto europeo, senza prescindere dai principi normativi e giurisprudenziali stabiliti o enunciati dagli organismi della Comunità Europea, senza peraltro che la riforma debba prescindere dalla specificità della nostra cultura e del nostro quadro giuridico.

Principi che non debbono essere intesi come vincoli imposti a tutela del mercato e della libera circolazione dei servizi ma, invece, come punto di riferimento per un indispensabile ammodernamento della nostra professione.

Il quadro europeo ci consentirà di disciplinare autonomamente l'esercizio della nostra professione; di prevedere norme per la nostra organizzazione, deontologia, controllo, responsabilità; di salvaguardare la difesa dei nostri clienti in piena indipendenza; di adottare norme specifiche che perseguano obiettivi di natura pubblicistica.

Non vi è il pericolo, tanto paventato, della abolizione del sistema ordinistico perché è consentito il riconoscimento di professioni di interesse generale che perseguano finalità pubblicistiche.

Da quanto sopra detto ne consegue che le proposte di riforma finora prospettate dalla Avvocatura e presentate all'ultimo Congresso Nazionale di Palermo sono da ritenersi superate in quanto avulse dal contesto europeo.

La seconda indicazione che è venuta dal Consiglio è che non vi potrà essere una seria riforma del nostro ordinamento professionale se la stessa non si fonderà sul dualismo ordini-associazioni.

Dualismo da intendersi non come contrapposizione tra il mondo ordinistico e quello associativo ma, anzi, come integrazione delle due realtà, a condizione, però, che vengano definiti e distinti i rispettivi ruoli e compiti.

Assegnati alle associazioni compiti di carattere generale, agli ordini dovrà essere riconosciuta e recuperata appieno la funzionalità, oggi compromessa, nell'ambito dei compiti istituzionali, tenendo ben presente che a loro dovranno essere affidati solo quei compiti che ne qualificano l'esistenza per un interesse pubblico e che, inoltre, a chi svolge funzioni disciplinari non potrà certo competere la rappresentanza.

Una così chiara e netta distinzione di compiti e di funzioni dei due mondi, quello ordinista e quello associativo, sarà il presupposto indefettibile per la risoluzione, anche, del modello unitario di rappresentanza, diverso da quello attuale che, anche per vizi di genesi e di costituzione, sembra attualmente privilegiare uno dei due: quello ordinista.

Non potendo affrontare, per questioni di spazio, altre importanti indicazioni fornite dal Consiglio Nazionale, ritengo che le due accennate debbano costituire i binari sui quali dovrà viaggiare il treno dell'ANF verso il capolinea della conferenza di medio tempore, indetta per il marzo 2005, dall'Organismo Unitario dell'Avvocatura.

I COLORI DEL CONGRESSO

di Simona Mazzocchi

Mi è stato chiesto dalla Redazione di Diritto e Rovescio: dai Simo, scrivi un "articolo di colore" riferito al Consiglio Nazionale dell'Associazione Nazionale Forense, tenutosi a Bergamo nei giorni 15-16-17 Ottobre. Che onore! Si, ma subito ho pensato: "un articolo di colore", ma ....di che colore? Potrei partire dall'azzurro,

continua a pag.2

Sommario

- **Documento A.N.F. sulla riforma dell'ordinamento professionale** pag. 3/4/5
- **VI Consulta ASTAF** pag. 6/7
- **Suite Bergamasque Opus 31** pag. 8
  di Claude Debussy
- **Idee a rovescio** pag. 9
  di Bracotone
- **Tagli & Ritagli** pag. 10/11
  a cura di Ermanno Baldassarre
- **Riusciranno gli avvocati italiani...** pag. 12/13
  di Carlo Dolci
- **La responsabilità dei coniugi per le obbligazioni contratte nell'interesse della famiglia** pag. 14/15
  di Jacopo Gnocchi
- **L'angolo della poesia** pag. 16
  a cura di Nicola Offredi Geddo
- **Super Partes** pag. 17
  a cura di Paolo Corallo
- **Recensioni, novità notizie** pag. 18
- **Lettere a D&R** pag. 19

Diritto e Rovescio
aderente A.STA.F.

Periodico dell'Associazione Provinciale Forense. Registrato presso il Tribunale di Bergamo il 15/10/1983 al n. 30 R.S. Sede e Redazione presso Associazione Provinciale Forense - Tribunale di Bergamo - Via Borfuro, 11 - tel. 035 245351 - fax 035 243497

Direttore responsabile: Ermanno Baldassarre

Direttore editorialista: Antonio Maria Galli

Segreteria di redazione: Barbara Bari

Comitato di Redazione: Barbara Bari; Pier Alberto Biressi; Paolo Corallo; Paolo Monari; Aldo Rivoltella; Andrea Taricco.

Hanno collaborato a questo numero: Paolo Corallo; Carlo Dolci; Simona Mazzocchi; Jacopo Gnocchi; Nicola Offredi Geddo

Questo numero è stato stampato in 1500 copie.
È stato inviato:
- a tutti gli avvocati bergamaschi iscritti all'albo e ai praticanti Avvocati iscritti all'Associazione;
- a tutti i magistrati e ai giudici di pace degli uffici giudiziari di Bergamo e provincia;
- ai cancellieri ed agli ufficiali giudiziari;
- ai delegati O.U.A. ed ai delegati alla Cassa;
- a tutti i membri del C.N.F.;
- a tutte le testate A.STA.F.

Se qualcuno non riceve il nostro periodico e desidera riceverlo, o se l'indirizzo è sbagliato o ci vuole segnalare altri indirizzi, scriva una lettera con nome ed indirizzo preciso presso la nostra sede

(chiuso in redazione il 09.12.2004)
Fotocomposizione e Stampa EDICOM - Bergamo

segue da pag. 1

come le righe di questo nostro caro giornale; oppure come quello del "principe" del mio ultimo articolo....ma diventerei patetica, anche se dobbiamo ammettere che la piacevole presenza di alcuni Consiglieri ha rallegrato e movimentato il week-end dell'Associazione.

Ma potrei parlare anche del rosa, poiché veramente la presenza femminile nell'ultimo Consiglio Nazionale si è confermata determinante, arricchendo sia le serate in compagnia che le giornate di lavoro. Basti pensare agli interventi di spessore delle Colleghe Perifano, Pisano, Balsamo, Bresca, Liuzzi, Aresta, e naturalmente della più alta carica dell'Avvocatura, Michelina Grillo.

Non posso peraltro evitare di fare cenno al bianco della nevicata o grandinata – vi confesso che ancora non l'ho capito! – che ci ha risvegliato il sabato mattina. Il bianco della luce e della trasparenza, che comunque deve irradiare ogni dibattito ed elaborazione dell'A.N.F.

Ed il calore del giallo? La gioia di poter salutare gli amici arrivati da lontano, stravolti dalle levatacce o dalle guide spericolate! E' stato veramente uno splendido week-end. E' stato bello accogliere a Bergamo i colleghi provenienti da tutt'Italia, poter fare due passi nella nostra meravigliosa cittadina, proponendo cibi ed usanze tipicamente bergamasche. E' stato bello invitare a cena i nostri amici in Città alta, con una suggestiva passeggiata nei vicoletti, sotto un cielo gelido ma stellato. Insomma è stato bello stare insieme, lavorare insieme, creare insieme! Noi eravamo a casa; mi auguro che i nostri amici si siano sentiti come a casa, e se così non è stato...sappiate che l'APF di Bergamo, nel suo piccolo, ce l'ha messa tutta!

Ma forse il colore che più si addice al nostro Consiglio Nazionale è il rosso: il colore della passione. Si perché i lavori svoltisi al San Marco sono stati veramente appassionanti. Molti interventi durante la Tavola Rotonda del sabato hanno contribuito in maniera determinante ad affermare una nuova idea, più europea, dell'avvocato, fornendo spunti non indifferenti nell'ottica della riforma della nostra professione. Altrettanto appassionante è stato il dibattito interno svoltosi la domenica mattina, dove un vero confronto tra le diverse idee ha sicuramente accresciuto l'Associazione. Ma la passione è anche quella di tutti noi, che spinti dal desiderio – non ditemi dall'illusione – di voler, e poter, fare qualcosa per tutti, dedichiamo idee e tempo, sottraendolo al nostro lavoro, alle nostre famiglie, ai nostri interessi, al fine di creare qualcosa per l'intera categoria (che peraltro è spesso ingrata nei nostri confronti). Solo la vera passione ci spinge a sacrificare – con piacere, per quanto mi riguarda – un fine settimana ogni tanto, da dedicare alla speranza di un futuro migliore per l'Avvocatura.

Sapete, penso che tutto sommato sia limitativo voler assegnare un solo colore al nostro Consiglio Nazionale, perché assomiglia di più ad un arcobaleno, che tutti li contiene, basta guardarlo con attenzione ed ogni sfumatura ci appare!

Simona Mazzocchi

DOCUMENTO APPROVATO DAL CONSIGLIO NAZIONALE SULLA RIFORMA DELL'ORDINAMENTO PROFESSIONALE FORENSE NELLA SEDUTA DEL 17 OTTOBRE 2004 A BERGAMO

Il Consiglio Nazionale dell'A.N.F. riunito in Bergamo nei giorni 15,16 e 17 ottobre 2004,

PREMESSO

– che dalle relazioni e dal successivo dibattito è emerso che ogni ipotesi di riforma delle professioni in Italia, in generale, e di quella di avvocato, in particolare, non può prescindere dal contesto europeo ai cui principi normativi e giurisprudenziali deve necessariamente raccordarsi;
– che i progetti di riforma sino ad oggi proposti si dimostrano parziali, inadeguati perché avulsi dal contesto comunitario, ed inidonei a perseguire gli obiettivi di efficacia e di efficienza per i quali sono stati predisposti;
– che la valutazione dell'efficacia e della efficienza di un modello va fatto misurando lo scarto tra le affermazioni di principio e la loro pratica attuazione, rifuggendo da ogni suggestione di una difesa corporativa del sistema, finalizzata al mantenimento di una rendita di posizione;
– che, conseguentemente, ogni ipotesi di riforma del modello del professionista legale è destinata a non trovare idonea attuazione nel più ampio contesto europeo di riferimento, se non saldamente ancorata ai principi dettati dal quadro normativo e giurisprudenziale comunitario, che non devono essere visti solo come imposizioni e vincoli dipendenti dalla tutela del mercato e della libera circolazione dei servizi, ma quali riferimenti per più avanzate prospettazioni e progettualità;
– che, pur di fronte ad una situazione estremamente complessa ed in continua evoluzione che impone approfondimenti ed elaborazioni più specifiche, dal dibattito è emerso che il quadro comunitario di riferimento autorizza:
o ciascuno stato membro a disciplinare autonomamente l'esercizio della professione di avvocato nel proprio paese, in mancanza di norme comunitarie specifiche;
o l'applicazione di norme professionali agli avvocati in tema di organizzazione, qualificazione, deontologia, controllo e responsabilità, quali sufficienti garanzie di integrità ed esperienza, a tutela dei destinatari finali dei servizi legali e più in generale della buona amministrazione della giustizia;
o la difesa del cliente in piena indipendenza, evitando i rischi di conflitti di interessi ed assicurando il rispetto rigoroso del segreto professionale;
o l'adozione di norme specifiche, incidenti anche sulla libertà di azione, che non ricadano sotto il divieto di cui agli artt. 85 e 86 del Trattato, quando perseguono obiettivi

di natura pubblicistica

CONSIDERATO

– che il perseguimento di questi obiettivi non presuppone necessariamente l'abolizione del sistema ordinistico, dato che la normativa europea, senza intaccare il principio generale che non possano essere imposti vincoli compressivi della concorrenza, consente il riconoscimento di professioni di interesse generale che perseguano finalità di carattere pubblicistico;
– che, se il modello di professione legale deve essere costruito tenendo conto delle indicazioni propositive elaborate sia dalla normativa europea sulla tutela della concorrenza nei mercati che dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, tale modello non può prescindere comunque dalle specificità proprie della nostra cultura e del quadro giuridico nazionale;
– che è condivisibile la divisione tra professioni di interesse generale e professioni riconosciute, quale presupposto del mantenimento dell'impianto ordinistico, a condizione che sia rispettata una rigorosa distinzione delle specifiche funzioni degli ordini e delle associazioni, improntata ai seguenti principi da ritenersi non negoziabili in quanto finalizzati a consentire agli ordini di recuperare quella funzionalità riferita ai compiti istituzionali oggi gravemente compromessa:
o la rappresentanza non può competere a chi svolge funzioni disciplinari,
o agli ordini deve essere rimesso solo ciò che ne qualifica l'esistenza per un interesse pubblico.

RILEVATO

– che uno schema di distinzione ispirato ad un criterio di residualità invertita può essere rinvenuto nella proposta di legge Vietti e, più precisamente, nella previsione ivi contenuta a favore di associazioni e sindacati accreditati – ancorché in quel testo limitata alla formazione e all'aggiornamento – mediante la possibilità di estensione ad altri aspetti della vita professionale quali la tenuta della disciplina interna, la creazione di percorsi formativi ai fini dell'aggiornamento, nonché l'identificazione di specifici profili professionali, la contrattualizzazione delle tariffe, le convenzioni, sul modello dei bar americani e dei barreaux francesi;
– che, peraltro, vi è il pericolo, già chiaramente manifestatosi, che la parte di novità contenuta nello stesso progetto, con riferimento ai principi sopra evidenziati, possa essere accantonata, per privilegiare riforme di stretta matrice ordinistica, prive di spinta rinnovatrice.

EVIDENZIATO

– che in tale contesto diventa obiettivo politico imprescindibile dell'ANF ribadire come un serio processo riformatore non passi attraverso la contrapposizione dei due mondi (quello ordinistico e quello associativo), ma mediante la costruzione di un sistema che tali mondi integri, nella rigorosa distinzione di funzioni che assegni al fenomeno associativo un valore generale ed al modello ordinistico la specialità che discende dalla qualificazione di interesse pubblico;
– che questa prospettiva di regolamentazione della professione consente di ridisegnare il campo della interlocuzione, potendosi estendere anche alle rappresentanze delle professioni non regolamentate, e quindi trovare significativi punti di convergenza per la predisposizione di un modello ampiamente condiviso.

CONSTATATO

– che un ulteriore imprescindibile punto di riferimento di ogni ipotesi riformatrice della professione è costituito dalla riformulazione dell'art. 117 della Costituzione, recentemente intervenuta, laddove annovera le professioni tra le materia di legislazione concorrente tra stato e regioni;
– che in forza di ciò, in molte

regioni, sono stati istituiti tavoli di consultazione nei quali sono rappresentati, quanto alle professioni regolamentate, soltanto gli ordini professionali e, quanto alle professioni non regolamentate, le associazioni;
– che le associazioni delle professioni regolamentate, quali quella degli avvocati, vengono così di fatto escluse dai tavoli in questione;
– che, contro tale esclusione, l'ANF rivendica la necessità di una piena integrazione delle associazioni delle professioni regolamentate in tutti i tavoli di concertazione ai diversi livelli degli enti territoriali.

RITENUTO

– che la risoluzione del modello unitario di rappresentanza, discende da una maggiore chiarezza dei ruoli e delle funzioni tra sistema ordinistico e forme associative;
– che l'assunzione di un modello di pari dignità permetterebbe con maggiore facilità la costruzione di un modello condiviso;
– che le riflessioni possono considerarsi un punto di partenza per un confronto interno, alla associazione e alla avvocatura, ed esterno, con le altre professioni, regolamentate e non, su tematiche di assoluta rilevanza, che dovrà trovare compiute sintesi nella conferenza programmatica di medio termine in ottemperanza al deliberato congressuale di Bologna;
– che, in previsione di tale appuntamento associativo, in medio tempore, l'Associazione debba attivare procedure di approfondimento e massima divulgazione delle tematiche qui esaminate

DELIBERA

– di costituire, al suo interno, una commissione di studio ed approfondimento che, sulla base delle premesse e considerazioni sopra esposte, elabori i principi-guida di una riforma dell'ordinamento professionale che, aprendosi al confronto europeo, coniughi le specificità della normativa della nostra professione con i principi comunitari;
– di dar mandato al Direttivo nazionale e alle singole Ata di confrontare le osservazioni e tesi richiamate nel presente documento in ogni sede ed occasione, invitandoli espressamente ad organizzare assemblee e forum al fine di veicolarne i contenuti;
– di dare mandato alle singole Ata di attivarsi per essere accreditate presso le Autorità regionali, laddove sussistano le premesse normative che prevedono l'istituzione di "tavoli di concertazione tra professioni ed associazioni", rivendicando il diritto a non rimanerne escluse.

Bergamo 17 ottobre 2004

VI CONSULTA ASTAF
- TORINO 22/23 OTTOBRE 2004 -

In accoglimento della conclusione della VI Consulta di Torino del 22 - 23 ottobre 2004 sul tema "Inaugurazione dell'anno giudiziario: cerimonia o confronto", il Senato della Repubblica ha modificato il testo dell'art. 86, come da allegato, riconoscendo il diritto ad intervenire al rappresentante dell'avvocatura. Senato della Repubblica Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Articolo 86, come risultante dall'emendamento proposto dal governo al Ddl 1296-B/S) Articolo 86 (Relazioni sull'amministrazione della giustizia). "Entro il ventesimo giorno dalla data di inizio di ciascun anno giudiziario, Il Ministro della giustizia rende comunicazioni alle Camere sull'amministrazione della giustizia nel precedente anno e sulle linee di politica giudiziaria per l'anno in corso.

Entro i successivi dieci giorni, sono convocate le assemblee generali della Corte di cassazione e delle Corti di appello, che si riuniscono, in forma pubblica e solenne, con la partecipazione del Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dei Procuratori generali presso le corti di appello e dei rappresentanti dell'avvocatura per ascoltare la relazione sull'amministrazione della giustizia da parte del primo Presidente della Corte di cassazione e dei presidenti di corte di appello, intervengono anche il procuratore generale e il rappresentante dell'avvocatura"
Nel corso dei lavori, il Sottosegretario di Stato alla Giustizia On. Michele Vietti, preso atto della fondatezza dei contenuti che le relazioni ed i vari interventi avevano messo in luce, soprattutto sulla base della ricostruzione tecnica svolta da Remo Danovi, ha accolto la proposta mediata dell'ASTAF in forza della quale è stato modificato il testo dell'Art. 33, così come approvato dalla Camera in data 30.06.2004, che abroga l'art. 89 del r.d. 30.01.1941 n. 12 e sostituisce l'art. 86 con una nuova formulazione certamente peggiorativa rispetto alla precedente ed ignorata nel suo significato, in forza della quale nell'assemblea generale che si riunisce in forma pubblica e solenne i "Procuratori generali ed i rappresentanti dell'avvocatura" partecipano "per ascoltare" la relazione del Presidente della Corte di Cassazione. Il che a significare l'esclusione per legge del diritto dell'Avvocatura a manifestare liberamente e pubblicamente le proprie convinzioni nel corso di un dibattito costruttivo, sereno e responsabile.

MOZIONE ASTAF

L'Associazione Nazionale della Stampa Forense - a conclusione dei lavori della VI Consulta sull'Inaugurazione dell'Anno Giudiziario:Cerimonia o confronto, sentite le relazioni e gli interventi nonché gli approfondimenti emersi dalla Tavola Rotonda,

rilevata

la contrarietà dell'avvocatura alla proposta di modifica dell'art. 86 dell'Ordinamento Giudiziario, all'esame del Parlamento;

rivendica

anche in base all'art. 111 della Costituzione finalmente modificata la piena giurisdizione dell'avvocatura ed il diritto della stessa a partecipare a tutte le iniziative in contraddittorio e a condizione di parità, a difesa dei diritti di tutti i cittadini, attuando il giusto processo regolato dalla legge. Conseguentemente

chiede

che in sede di riforma, sia statuito che alle assemblee generali della Corte di Cassazione e delle Corti di Appello, riunite in forma pubblica e solenne, l'avvocatura possa partecipare non solo per ascoltare la relazione prevista dall'art. 86 del disegno di legge sull'Ordinamento Giudiziario ma anche per essere co-protagonista con diritto di parola perché si verifichi il coinvolgimento reale nel dibattito sulla giustizia.

invita

il Governo a sostituire nell'art. 33 del nuovo testo approvato dalla Camera in data 30 giugno 2004 le parole "per ascoltare" con la parola "dopo", con ciò consentendo l'effettiva partecipazione dell'avvocatura.

SUITE BERGAMASQUE OPUS 31

1 - PRELUDE

Paul Auster scrive in "Trilogia di New York - Città di vetro": "A mio parere, Don Chisciotte stava compiendo un esperimento. Voleva saggiare la dabbenaggine dei suoi simili. Sarà mai possibile, si chiedeva, pararsi di fronte al mondo e snocciolare menzogne e assurdità come se niente fosse ? Dichiarare che i mulini a vento sono cavalieri, che un bacile da barbiere è un elmo, che le marionette sono persone in carne e ossa ? Sarà mai possibile persuadere gli altri a darti ragione anche quando non ti credono ? In altre parole, fino a che punto la gente avrebbe tollerato lo sproposito se lo sproposito la divertiva ? La risposta è ovvia, no ? All'infinito. Tant'è che il libro lo leggiamo ancora oggi. Con sommo divertimento, per di più. E alla fine è proprio questo che tutti chiedono a un libro...che ci diverta."

A un libro si capisce. Ma perché anche alla politica ? O a qualche altra attività umana che abbia il compito di organizzare meglio la nostra vita ? Chiediamo il divertimento ai comici, ai clown, ai buffoni di corte, alla letteratura, al teatro, alle arti. Ma perché sopportiamo lo "sproposito", che ci inganna e ci cela la verità, laddove occorre invece avere gli occhi ben aperti per scegliere la strada giusta e l'uomo giusto ?

Ricordiamocene sempre quando dobbiamo votare o decidere chi ci deve rappresentare. Abbandoniamo, almeno in questi casi, il desiderio di divertirci, per averne la possibilità dopo la scelta.

2 - MENUET

"Il giudice che diventa un combattente è tremendo. Piero Calamandrei, un padre della Repubblica, era stato lapidario: il giudice non deve combattere alcunché, deve solo applicare le leggi fatte dal Parlamento. Chi deve combattere, semmai, è il pubblico ministero, perché incarna la punta estrema dell'apparato repressivo. Ma proprio per questo il PM non è un giudice." (dal libro di Francesco Cossiga: <Per carità di patria>)

Il concetto è chiaro e giusto. Ma non vorrei che il pubblico ministero diventasse "l'ultimo samurai", mentre tutto il resto rimanesse come è ora o mutasse soltanto nella forma e non nella sostanza. Cadremmo, come dite voi italiani , dalla padella nella brace.

3 - CLAIR DE LUNE

<< "Il sistema francese, il loro nuovo codice, è molto bello sulla carta", osservò Farquhar, "eccellente per automi provvisti di logica, ma non tiene assolutamente conto del lato irrazionale, oserei dire quasi sovrarazionale e poetico della natura umana. La nostra legge, nella sua saggezza, ne tiene al contrario conto ed è particolarmente brillante per quanto riguarda l'uso del diritto di godimento della proprietà terriera soggetta a piccole servitù, risalenti al medioevo. Permettetemi di farvi un esempio: nei feudi di Enbourne Est e Ovest, nel Berkshire, una vedova avrà la sua sedes libera o nel barbaro latino legale il suo francus bancus nelle terre concesse in uso al defunto marito e soggette a servitù speciali dum sola et casta fuerit; ma se viene scoperta in intimo colloquio con una persona dell'altro sesso, se si concede a un amante, essa perde tutto, a meno di non comparire davanti alla corte del feudo montando all'indietro un ariete nero e recitando questi versi:

"Eccomi qua in arcione/a un ben nero caprone,/da sgualdrina qual sono;/per mia turpe mancanza/ho perso ogni spettanza,/e per la mia vergogna/sono messa alla gogna./

Ti prego, buon signore,/di ridarmi le terre".

...Nel feudo di Kilmersdon nel Somerset...troviamo più o meno la stessa forma di penitenza, sia pure in forma abbreviata, dato che è considerato sufficiente questo distico:

"Per colpa del mio culo così devo penare./La terra io ti prego di volermi ridare".>>

La citazione è tolta dal romanzo storico di Patrick O'Brian "Verso Mauritius" e, pur nella sua datazione a cavallo dei secoli XVIII/XIX, è significativa di un sistema giuridico (quello inglese o di common law), che ha tramandato sino ad oggi i suoi princìpi e le sue prassi. Coloro che lo ammirano tanto forse potrebbero trarre qualche insegnamento utile dall'esempio citato.

4 - PASSEPIED

Sul Sole-24 Ore del 2 agosto Fabrizio Galimberti, in difesa di coloro che si contraddicono, cita Walt Whitman: "Mi contraddico ? Sì, contengo moltitudini".

Molti di noi contengono "moltitudini". Molti di noi si contraddicono o cambiano idea. Non molti di noi se ne accorgono. Alcuni giustificano inconsciamente la loro incoerenza affiggendosi al petto medaglieri tipo "generale sovietico" per la loro capacità di seguire l'onda dei mutamenti. Altri difendono tetragoni attraverso il tempo che scorre l'unica idea che hanno sempre proclamato e difeso. Ma le idee, le "moltitudini" che conteniamo, non sono immutabili, perché insensibilmente seguono le variazioni della realtà quotidiana.

È quindi inutile scegliere chi imitare o chi condannare, perché la scelta non può essere razionale. Gli immobili e i volubili seguono la loro indole, questa sì congenita e immutabile. E noi sceglieremo secondo la nostra indole. Come coloro che scelgono di spendere la loro vita a giudicare gli altri. Imitando Dio.

Claude Debussy
St. Germain-en-Laye,
1° novembre 2004

Idee a rovescio

di Bracotone

Sono contro la velocità, che spesso non ha senso e ci fa vivere in modo frenetico e ansioso. Che significato ha spendere milioni di Euro per permetterci di raggiungere Roma da Milano in 10 minuti di meno? Che significato ha un fax inviatoci alle 20 di sera, quando stiamo per chiudere lo studio, per comunicarci che la causa è stata rinviata al 2006? Inutili i 10 minuti di cui sopra, inutile il fax.

Leggo che il governo intende introdurre l'esame l'esame psicoattitudinale nel concorso per magistrati, da ripetersi poi ai Giudici ogni 5 anni. Approvo in pieno perché è una mia idea da tempo. Però l'esame dovrebbe essere affidato non solo ad uno psicologo, ma anche ad uno psichiatra. I Giudici contestano. Ma non capisco perché. A meno che non siano sicuri delle proprie capacità mentali.

Certamente uno di questi, trasferito da Bergamo a Roma, fu ricoverato in una casa di cura psichiatrica.

In una causa, incaricato di stendere la motivazione dopo che in collegio avevano deciso, presentò ai colleghi la sentenza con un dispositivo diverso da quello concordato. Interrogato aveva risposto: "Mentre stendevo la motivazione, mi è apparsa la Madonna, e ..."

Non invento. L'episodio mi è stato riferito da uno dei Giudici.

Altro Giudice celebrava due processi penali nello stesso tempo, con grande confusione di imputazioni, testi e difese.

Querela per appropriazione indebita di libretti bancari. Il P.M. chiede l'archiviazione perché, a suo dire, la querela è contro ignoti. Sarà. Però. Però.

Opposizione a decreto ingiuntivo di Euro 20.000. Motivo? Il debitore aveva offerto di pagare il tutto, sia pure a rate di Euro 50 al mese. Quindi ricorso ingiuntivo illegittimo. Si ritiri, il creditore. Altrimenti applicazione dell'art. 96 c.p.c. (Bella vero? Ma ne ho viste di peggio).

Vi saluta il Vostro

Bracotone

TAGLI & RITAGLI

a cura di Ermanno Baldassarre

Il Sole 24 ORE

Attenzione alla presentazione degli atti.

Il Sole 24 ore del 1° Novembre 2004 riporta un'interessante sentenza sull'argomento

"Gli atti e i documenti prodotti prima della costituzione in giudizio vanno elencati nell'indice del fascicolo e sottoscritti dal cancelliere, mentre quelli prodotti dopo la costituzione vanno depositati in cancelleria con la comunicazione del loro elenco alle altre parti (oppure, se esibiti in udienza, devono essere elencati nel relativo verbale sottoscritto dal cancelliere). L'inosservanza di questi adempimenti, rendendo irrituale la presentazione, preclude alla parte la possibilità di utilizzare gli atti come fonte di prova, e al giudice di merito di esaminarli, sempreché la controparte legittimata a far valere le irregolarità non abbia, pur avendone preso conoscenza, accettato, anche implicitamente, il deposito della documentazione. Trattandosi, infatti, di disciplina dettata nell'interesse delle parti, la sua inosservanza deve intendersi sanata qualora la controparte non abbia sollevato eccezione".

(Sezione I, 21 settembre 2004, n. 18913).

Sempre Il Sole 24 ore (25 novembre 2004) ci fa sapere che

"Non tutte le liti sul lavoro sono perseguibili penalmente". Anzi il contenuto degli "scambi", in queste occasioni, va inquadrato nel <<contesto di discussioni avvenute nell'ambiente di lavoro>>. È quanto emerge dalla sentenza 45432/04 della Cassazione, che ha reso definitiva l'assoluzione di un giovane impiegato di 27 anni che, nel corso di una lite sul posto di lavoro con il suo superiore, gli aveva detto agitandogli i pugni davanti al viso, minacciandolo, <<stai molto attento>>. I fatti analizzati dalla V sezione penale risalgono all'agosto del 2002 e avevano portato l'impiegato davanti al Tribunale, imputato dei reati di ingiuria e di minaccia. La Suprema corte, respingendo il ricorso del capufficio, ha confermato la sentenza di merito."

Sentenza interessante inerente ai rapporti tra giudici e avvocati

(Il Sole 24 ore, 24 Novembre 2002)

"Un giudice che ha un legame sentimentale con un avvocato – indipendentemente dalla durata – deve sempre astenersi dalle udienze in cui il suo partner assiste indagati o imputati. Altrimenti rischia una sanzione disciplinare

dal Consiglio superiore della magistratura con effetti sulla sua carriera professionale. Così a un Gip, che aveva avuto un flirt di pochi mesi con un avvocato penalista, è stato inflitto un <<ammonimento>> del Csm, ratificato dalla Corte di cassazione, sezioni unite civili, con la sentenza 21947. La Corte fa notare che <<è senz'altro idoneo a ledere il prestigio dell'ordine giudiziario il fatto che all'interno dell'ufficio di appartenenza, personale e colleghi vedano un magistrato trattare processi in cui siano coinvolte persone con le quali egli intrattenga relazioni sentimentali e/o rapporti di stretta e particolare amicizia>>".

Infine, Beatrice Dalia (Il Sole 24 ore - 13 Maggio 2004) scopre che secondo la Cassazione

"le sentenze sono salvate dal cestino solo se in bella scrittura"

Infatti *"Senza una scrittura chiara e comprensibile, le sentenze penali finiscono inesorabilmente nel cestino. Non c'è una legge che impone l'uso della tecnologia, ma esiste una disposizione del codice di procedura che fissa i requisiti minimi di una motivazione. Perciò va annullata la pronuncia di merito scritta a mano, ma illeggibile, per violazione dell'articolo 546 Cpp.*

A ribadirlo è la Corte di cassazione, la quale, con la sentenza n. 12931/04, non ha nulla da ridire a chi sceglie la tradizione, a patto che il testo scritto di pugno dal magistrato non abbia nulla da invidiare a un file di Word. Il giudice deve rendere comprensibili le ragioni delle sue scelte, attraverso una chiara e completa esposizione dei motivi di fatto e di diritto che le hanno giustificate. <<Ciò impone – spiega la Corte – che la sentenza sia redatta con segni grafici di univoca e agile interpretazione>>. Altrimenti, "l'incomprensibilità" condanna senza appello il provvedimento del magistrato.

In presenza di una grafia indecifrabile, infatti, non c'è rimedio che tenga. Non si può chiedere al cancelliere una copia leggibile del testo, perché il corso della giustizia non può dipendere dalla concessione di una cortesia; il compito del funzionario, infatti, è solo quello di rilasciare copia conforme all'originale della sentenza. Né una simile "traduzione" può essere a carico della parte che intende impugnare il provvedimento, a rischio di mutilare il tempo a disposizione per fare ricorso.

L'ineccepibile ragionamento sembra destinato a rimbombare nelle stesse aule di piazza Cavour, dove ancora circolano, numerose, le minute autografe. Mentre la scienza scalpita per informatizzare l'intera produzione dell'Alta corte, a vantaggio dell'immediata conoscenza e diffusione dei principi elaborati, la penna e il calamaio restano fedeli servitori della giustizia penale".

RIUSCIRANNO GLI AVVOCATI ITALIANI A FARE A MENO DI MAURIZIO DE TILLA DOPO OTTO ANNI ININTERROTTI DI PRESIDENZA ?

*di Carlo Dolci **

Il titolo dell'articolo, se sarà gradito al direttore, ha bisogno di qualche spiegazione. Anche se i miei quattro lettori avranno già arguito che qui si parlerà di presidenze e non di commedie all'italiana (o forse sì !?).

Il primo febbraio 1997, negando a Botta persino una mini-proroga di tre mesi per consentirgli di presentare il bilancio consuntivo del 1996, Maurizio De Tilla viene eletto presidente della Cassa di Previdenza. Sino ad allora tutti i presidenti succedutisi dal 1977 in poi erano restati in carica due anni, poco più poco meno, e il Consiglio di Amministrazione aveva sempre osservato la regola di escludere 'allungamenti', comunque motivati. E non è stata una scelta indolore perché ha costretto la Cassa a rinunciare all'esperienza, alla professionalità, al prestigio di colleghi del calibro di BertiArnoaldi, Grande Stevens, Ricciardi.

Con Maurizio De Tilla il Consiglio di Amministrazione ha accantonato il principio del biennio e ha ritenuto di confermarlo alla presidenza anche il 16 aprile 1999 per altri quattro anni, che si sono prolungati a quasi sei con una norma transitoria che ha subordinato il rinnovo di Comitato e C.d.A. all'approvazione ministeriale della riforma dello Statuto.

Frattanto la nostra legge fondamentale è stata riformata: l'elezione del presidente è diventata di competenza del Comitato dei Delegati e i suoi mandati sono passati da due a tre (anche se limitati a due anni anziché quattro). Naturalmente anche i tre consiglieri eletti con il presidente uscente nel 1999 (Alberti, Bove e Mormando) e quelli eletti nel rinnovo parziale del 20 aprile 2001 (Colloca, Di Cristofalo, Dolci, Li Gotti e Vinciguerra) hanno usufruito dell'allungamento del mandato di poco meno di due anni.

Questo il quadro in cui si sono svolte le elezioni di ottobre per il Comitato dei Delegati, che dovrà eleggere il nuovo presidente e cinque consiglieri.

Per la scelta del nuovo presidente non parlerò ai "militanti", che naturalmente appoggiano questo o quel candidato con riferimento esclusivo, o quasi, ad una fede incrollabile nelle virtù del prescelto, ma a tutti coloro che ragionano realisticamente e scelgono in base a considerazioni del tutto logiche e razionali, anche se a volte opinabili.

A molti di questi bravi colleghi a volte sfugge il grande valore etico e pratico dell'alternanza nelle cariche e nelle funzioni di vertice dei nostri organismi rappresentativi. Valore in assoluto, sempre e per tutti, che non può in nessun caso fare aggio su qualsiasi tipo di esperienza e su risultati anche eccezionali. Nessuna delega può essere conferita ad alcuno per un tempo illimitato, specialmente quando si tratti di cariche con valenza politica o con alte responsabilità economiche.

Altra tesi obiettivamente non accettabile, che emerge dalle conversazioni con alcuni colleghi è quella che vorrebbe introdurre una specie di inamovibilità di diritto per chi all'apparenza non ha fatto errori madornali (quieta non movére...) oppure, a maggior ragione, per chi ha ottenuto buoni risultati in qualche settore specifico, perché nessuno potrebbe far meglio di lui in tutti i settori.

Purtroppo certi pregiudizi si sposano facilmente con le ambizioni e l'autostima degli interessati e con la neghittosità di coloro che potrebbero, e dovrebbero, sostituirli, componendo una miscela esplosiva, distruttrice della funzionalità degli organismi e penalizzante la platea dei concorrenti.

Non posso negare che il continuo degrado delle qualità della nostra (non dei soli avvocati) classe dirigente induce molti a pensare che è meglio evitare di cadere dalla padella nella brace. Ma l'esperienza di uno che ha sempre dedicato un po' (tanto) del suo tempo alle attività politiche, forensi, sindacali e culturali suggerisce ben altro. Gli organismi in cui si insediano personaggi ritenuti inamovibili, diventano asfittici e rischiano di non poter più funzionare per mancanza di una classe dirigente di ricambio.

Le persone responsabili e non accecate da convinzioni manovrate o deviate ad arte da chi vi ha interesse, sanno invece che l'Avv. Tizio potrebbe avere qualità eccellenti, essere un perfetto presidente o consigliere di amministrazione, avere tutte le doti e le virtù necessarie per dare alla Cassa forense un contributo molto positivo, ciononostante, compiuti i mandati previsti dalle norme, statutarie o consuetudinarie, se ne deve andare e lasciare il posto a chi, magari non avrebbe tutte le sue doti, ma ne potrebbe avere altre altrettanto vantaggiose e indispensabili per il funzionamento del nostro ente previdenziale.

Né si creda che il sottoporsi periodicamente al vaglio dell'elettorato sia sufficiente ad evitare intollerabili personalizzazioni. Chi è al potere possiede mezzi micidiali per dirottare su di sé il consenso.

L'unico rimedio alle devianze del potere e alla defoliazione della classe dirigente è la norma che impone un numero limitato di mandati. E quando, per avventura o per necessità contingenti, le persone restano in sella più di quanto si potesse prevedere all'inizio del loro mandato, esse devono essere mandate a casa senza esitazioni e distinguo.

I nostri padri fondatori ben sapevano quale era l'interesse di un ente come il nostro e avevano posto alla base del sistema di rappresentanza e di gestione due princìpi: il numero di mandati limitati a due di quattro anni e il rinnovamento parziale ogni due anni del consiglio di amministrazione. Il nuovo statuto, su iniziativa molto forte del presidente De Tilla, avrebbe dovuto abolire qualsiasi limite al numero di mandati e il rinnovo parziale. Il Comitato, dopo una lunga e dura battaglia, è riuscito a mantenere tutti e due i princìpi, anche se ha aumentato a tre i mandati consecutivi.

Il che vuol dire che anche per noi vale la regola degli stati e degli organismi autenticamente democratici: Churchill vinse la guerra e gli inglesi lo mandarono subito a casa; l'esperienza di un presidente degli Stati Uniti è unica e senza dubbio non immediatamente surrogabile, ma dopo due mandati (guarda caso otto anni) se ne deve andare a casa a coltivare le rose e a scrivere le proprie memorie.

Tutto quanto ho scritto sinora prescinde dai risultati di una gestione. Gli errori oggettivi o soggettivi non contano nulla nel mio giudizio attuale: hanno contato nelle elezioni del 1999, ma ora affermo con decisa convinzione che l'interesse della Cassa e quindi degli avvocati italiani, pensionati presenti e futuri, è quello di avere un nuovo presidente. Un onesto conoscitore della macchina della Cassa, che magari deleghi ai suoi collaboratori attività più strettamente 'politiche' e si occupi a tempo pieno della riforma del sistema previdenziale.

Un'ultima osservazione: non si può fare il presidente senza avere avuto esperienza recente nel nostro consiglio di amministrazione. La Cassa forense è un organismo molto speciale e delicato, in cui le nostre esperienze e capacità generali contano poco in mancanza di quelle specifiche.

Carlo Dolci
** Consigliere di amministrazione della Cassa di Previdenza Forense*

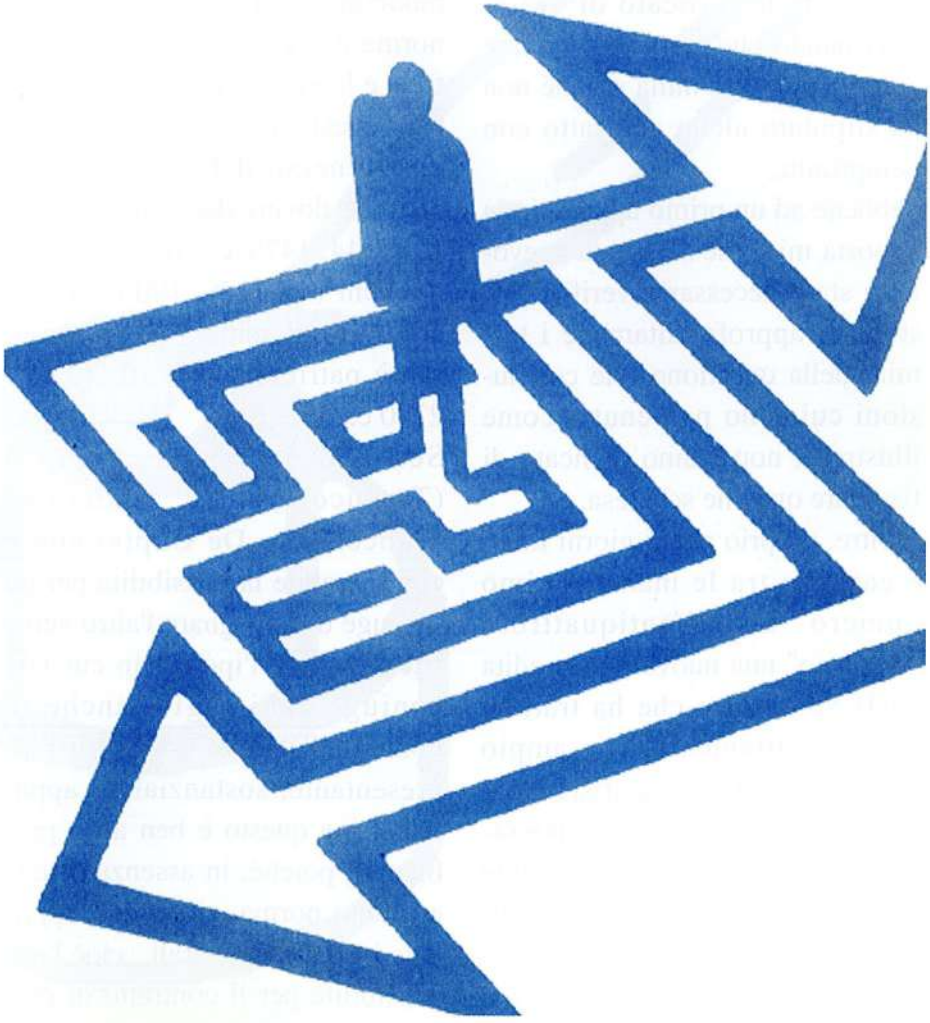

LE RESPONSABILITA' DEI CONIUGI PER LE OBBLIGAZIONI CONTRATTE NELL'INTERESSE DELLA FAMIGLIA

di Jacopo Gnocchi

Mi è recentemente capitato un caso che ritengo interessante e meritevole di essere segnalato : Caia ha , contattato l'artigiano Sempronio per commissionargli una nuova cucina (mobili ed elettrodomestici). Al momento della consegna, Caia chiede a Sempronio di fatturare il tutto a nome del marito Tizio, che provvederà al pagamento. Passa il tempo e Sempronio, dopo numerose e vane richieste, si rivolge ad un avvocato che invita formalmente Tizio ad adempiere. Risponde l' avvocato di Tizio, affermando che il proprio cliente non deve pagare nulla poiché non ha stipulato alcun contratto con Sempronio.

Sebbene ad un primo approccio la risposta mi fosse sembrata agevole, è stato necessario verificare e studiare approfonditamene i termini della questione e le conclusioni cui sono pervenuto, come illustrerò, non hanno mancato di riservare qualche sorpresa.

Inoltre, proprio pochi giorni fa mi è capitato tra le mani il primo numero de "Ventiquattrore Avvocato" una nuova rivista edita da Il Sole24Ore che ha trattato approfonditamente, con ampio corredo dottrinale e giurisprudenziale , la questione della responsabilità del coniuge non stipulante per le obbligazioni assunte nell'interesse della famiglia e, in particolare, della configurabilità a carico dello stesso di una responsabilità solidale.

In proposito va rilevato che, perchè si possa parlare di un'obbligazione solidale dal lato passivo, deve essere accertata l' esistenza del requisito di cui all'art. 1292 c.c. (e cioè la presenza di più debitori) e quindi, preliminarmente, determinare se ed in quale modo il coniuge non stipulante possa essere qualificato come "debitore" al pari di quello stipulante.

La riforma del diritto di famiglia non ha affrontato il problema in modo diretto. La mancanza di una norma espressa ha spinto la dottrina e la giurisprudenza a risolvere la questione basandosi sui principi generali dettati in tema di diritti e doveri dei coniugi (artt. 143, 144, 147 c.c.), di comunione dei beni (artt. 186, 190 c.c.) o di efficacia del contratto e responsabilità patrimoniale (artt. 1372 e 2740 c.c.).

Secondo alcuni Autori (Trabucchi, Cattaneo, Finocchiaro, De Cupis) non è configurabile la possibilità per un coniuge di impegnare l'altro verso i terzi (salva l'ipotesi in cui tale coniuge abbia agito anche in nome dell'altro in qualità di rappresentante, sostanziale o apparente, ma questo è ben altro problema), poiché, in assenza di una esplicita norma, si devono applicare i principi generali , cioè l'impossibilità per il contratto di produrre effetti per i terzi (principio della "relatività" del contratto ex art. 1372 c.c. e della personalità dell'obbligazione).

Gli Autori (Santoro Passerelli, Falzea, Tamburrino, Bianca) che affermano esistere una responsabilità solidale dei coniugi, ne individuano il fondamento richiamandosi soprattutto agli artt. 143 3° comma e 144 2° comma (il c.d. "regime patrimoniale primario della famiglia"), norme che consentirebbero di configurare una sorta di rappresentanza ex lege dei coniugi tra loro con conseguente potere per ciascuno di agire con effetti per sé e per l'altro, senza nemmeno spenderne il nome. Questo potere, oltretutto, prevarrebbe su ogni regime patrimoniale scelto dai coniugi.

Vi è poi una posizione intermedia (Russo) che ammette la solidarietà passiva solo per le obbligazioni riguardanti i bisogni primari ed ineludibili della famiglia, mentre per le necessità più generiche tale solidarietà non sussisterebbe.

La giurisprudenza è, in prevalenza, orientata per la soluzione che esclude il vincolo solidaristico per il coniuge non stipulante, con varie motivazioni.

Secondo alcune pronunce il principio della relatività del contratto sarebbe invalicabile (Cass. 28.4.1992 n. 5063), secondo altre (Cass. 4.6.1999 n. 5487) il dovere di contribuzione ai bisogni familiari spiegherebbe effetti mera-

mente interni tra i coniugi; inoltre la responsabilità solidale sarebbe maggiormente pregiudizievole per coniugi in regime di separazione dei beni rispetto a quelli in regime di comunione che, almeno, potrebbero invocare ex art. 190 c.c. il beneficium excussionis e risponderebbero solo per metà del credito.

Una recente decisione (Cass. 8.8.2002 n. 12021) ha affermato che, nei casi di obbligazioni per il soddisfacimento di esigenze sanitarie primarie della famiglia (si trattava di cure mediche), l'obbligo nascente ex art. 147 c.c. si riverbera anche nei rapporti esterni con la conseguenza che deve riconoscersi il potere all'uno e all'altro coniuge, in virtù di un mandato tacito, di compiere gli atti occorrenti con effetti vincolanti per entrambi.

A dire il vero, la citata pronuncia, ed altre favorevoli alla solidarietà passiva tra coniugi (tra cui Cass 7.7.1995 n. 7501 e Cass. 25.7.1992 n. 8995) non affermano che le obbligazioni contratte per i bisogni di cui all'art. 147 c.c. sorgono ex lege passivamente solidali tra i coniugi in forza della citata norma, ma che lo sono in virtù di un mandato tacito tra i coniugi.

In effetti, questo orientamento giurisprudenziale è dovuto ricorrere all' istituto del mandato per giustificare una solidarietà passiva che, se affermata tout court, avrebbe comportato il capovolgimento di antichi e radicati principi. D'altronde, come ha affermato un celebre Autore (Trabucchi) l'obbligo di mantenere la famiglia è una obbligazione globale di risultato, che prescinde dalla figura tecnica della solidarietà e gli obblighi ex art. 147, pur comportando prestazioni di carattere patrimoniale, non rappresentano obbligazioni in senso tecnico cui si applichi integralmente lo schema di cui agli artt. 1173 e ss.

Ovviamente, la negazione di un vincolo di solidarietà passiva tra il coniuge stipulante ed il coniuge non stipulante non contrasta, nel caso vi sia il regime della comunione dei beni, con la possibilità per il creditore di invocare la garanzia dei beni della comunione o del coniuge non stipulante nei casi e nei limiti di cui agli artt. 189 e 190 c.c. ; ma in questi casi la questione, ugualmente complessa, si pone in termini di garanzie per il creditore, non di soggetti del rapporto obbligatorio.

In conclusione, la responsabilità solidale del coniuge non stipulante è ammessa solo qualora si tratti di obbligazioni contratte per interessi primari della famiglia quali la tutela della salute ad esempio; in caso contrario solamente il coniuge che abbia stipulato l'atto resta personalmente obbligato.

Tutto questo salva la possibilità di ricorrere alla c.d. " apparenza del diritto " dimostrando l'esistenza di una procura tacita (o di un mandato tacito) tra i coniugi.

L'Angolo della poesia

a cura di Nicola Offredi Geddo

"La civiltà dell'uomo è direttamente proporzionata alla sua spiritualità della quale la poesia è massima espressione".

(M.G.)

RITORNO A BERGAMO

Ecco stagliarsi in fondo i monti
fumidi d'azzurro.
Eccoli d'appresso,
spremersi di verde
ed assisa ai loro piedi:
Bergamo.
Bergamo vecchia !
Immensa nave
Dagli alti bordi
ingemmati di verdi ippocastani,
dalle superbe
ciminiere spente,
dai ponti occhiuti
variamente dipinti,
ancorata alla darsena
dei suoi colli, a specchio
sopra un mare senz'acqua;
incagliata
tra grigio-rosse carene rovesciate
per antico naufragio.

Carlo Longhi

HO AMATO IL TUO MUTEVOLE VOLTO

Ho amato il tuo mutevole volto
il vento della notte che ti portava via

oh! te smarrita nel solco del mio cammino
ora ti ritrovo.

Con uno stelo di rosa scrivo
sullo specchio dell'acqua: io ti amo !

Come un fanciullo che ritrovandosi
ai sogni torna
ed a ritemprar la vita !

Mario Giannetta

VITA

Effimere orme di sabbia ...
Effimere orme di neve ...
Eterni graffiti di sogno.
Giampaolo Rosa

Super Partes

rassegna di giurisprudenza bergamasca

a cura di Paolo Corallo

✣ CONCORSO DI REATI ✣

"I reati di cui agli artt. 517 e 474 CP non possono materialmente concorrere, in quanto il reato di cui all'art. 517 ha carattere sussidiario.
Quest'ultimo si distingue da quello previsto dall'art. 474 per il bene giuridico, che è quello dell'ordine economico invece della pubblica fede; per la materialità del reato, che non richiede la contraffazione o l'alterazione, ma la semplice imitazione del nome o del marchio o del segno distintivo, purchè idonea a trarre in inganno; per il fatto di non richiedere l'estremo della registrazione e del riconoscimento internazionale delle cose protette (tra le molte, cfr. Cass. Sez. V, 27.11.1986, Canfora; in particolare, Cass. Sez. VI, 6.04.1989, Dorigo, ha ritenuto che nel caso di commercio di cinture "Armani" contraffatte trova applicazione l'ipotesi di reato di cui all'art. 474 CP e non quella sanzionata dall'art. 517 CP).
Le fattispecie di cui agli artt. 474 e 648 CP non si pongono in rapporto di specialità, non danno luogo ad un rapporto complesso o progressivo, e concorrono materialmente tra loro.
Invero, le due ipotesi materialmente concorrono sia perché diversa è l'obbiettività giuridica delle due distinte figure di reati (rispettivamente la fede pubblica ed il patrimonio), sia perché diversa è la soggettività specifica.
Mentre nell'art. 474 la soggettività si identifica nella volontà cosciente di detenere per la vendita opere o prodotti industriali con marchio contraffatto, nel reato di cui all'art. 648 essa si identifica nella volontà cosciente e libera di ricevere o detenere, al fine di conseguire per sé o per altri un profitto, cose o danaro provenienti da un qualsiasi delitto."
TRIBUNALE DI BERGAMO. SEZIONE PENALE DEL DIBATTIMENTO. RITO MONOCRATICO. SENTENZA DEL 7.05.2004. GIUDICE, DOTT. VITTORIO MASIA.

✣ FAVOREGGIAMENTO DELLA PROSTITUZIONE ✣

"Il delitto di favoreggiamento della prostituzione si concreta, sotto il profilo oggettivo, in qualunque attività idonea a procurare favorevoli condizioni per l'esercizio della prostituzione, ed in particolare, nell'accompagnamento sul luogo o dal luogo dove viene esercitato il meretricio, in quanto tale attività conferisce alla persona che si prostituisce la garanzia della presenza ed eventuale assistenza di persona idonea a difenderla dalle insidie normalmente inerenti il mestiere esercitato, mentre sotto il profilo soggettivo è sufficiente la consapevolezza di agevolare il commercio altrui del proprio corpo, senza che abbia rilevanza il movente dell'azione.
Non vi è dubbio, pertanto, che l'attesa ed il prelevamento a bordo della propria autovettura di una donna, nel luogo in cui la stessa si prostituisce, nonché il suo trasferimento altrove rappresenta di per sé un'attività di favoreggiamento, oltre che indizio del reato di sfruttamento della prostituzione, poiché costituisce una condotta attiva funzionalmente orientata a migliorare le condizioni organizzative per l'esercizio in concreto della prostituzione e l'eventuale presenza sul posto, a garanzia di violenze e minacce, realizza la protezione necessaria perché il meretricio possa svolgersi."
TRIBUNALE DI BERGAMO. SEZIONE PENALE DEL DIBATTIMENTO. RITO MONOCRATICO. SENTENZA DEL 5.05.2004. GIUDICE, DOTT. BIANCA MARIA BIANCHI.

✣ MATERIE ESPLODENTI ✣

"Ai fini della nozione di "materie esplodenti", quale oggetto materiale della contravvenzione di cui all'art. 678 CP, avente ambito applicativo proprio ed autonomo rispetto alle fattispecie delittuose previste dalla sopravvenuta legislazione speciale in materia di armi ed esplosivi, è risultata di fondamentale importanza la decisione data da Cass. S.U. 19.04.1986, imp. Granata, secondo la quale l'ambito di applicazione della legislazione speciale è limitata alla condotta avente per oggetto gli esplosivi dotati di caratteristiche che li assimilano alle armi, per cui il loro uso possa produrre morte o, comunque, offesa alla vita ed all'incolumità personale. Per contro le condotte diverse che abbiano ad oggetto quei prodotti esplosivi che di tale potenzialità sono ontologicamente sprovvisti, integrano reati contravvenzionali ai quali si applica la normativa di diritto comune; ne consegue che colui che detenga abusivamente dei fuochi d'artificio commette il reato di cui all'art. 678 CP e non già il delitto previsto dall'art. 10 L. n. 497/1974: la successiva giurisprudenza di legittimità, pressochè quasi unanimemente, si è conformata alla distinzione tra esplosivi – dotati di micidialità equiparabile alle armi per i quali trova applicazione la normativa speciale - e materie esplodenti, prive di tale potenzialità offensiva o aventi finalità ludiche – quali i giocattoli pirici in genere – per i quali permane applicabile l'ipotesi contravvenzionale contestata all'odierno imputato."
TRIBUNALE DI BERGAMO. SEZIONE PENALE DEL DIBATTIMENTO. RITO MONOCRATICO. SENTENZA DEL 5.05.2004. GIUDICE, DOTT. DONATELLA NAVA.

✣ RESISTENZA AD UN PUBBLICO UFFICIALE E FAVOREGGIAMENTO PERSONALE ✣

"Integra i delitti previsti e puniti dagli artt. 337 e 378 CP, unificati in concorso formale a norma dell'art. 81/1 CP, chi aggredisce, con spintoni e manate, gli operanti delle forze dell'ordine al fine di consentire ad altra persona di guadagnarsi la fuga. Da un lato, infatti, l'imputato usa violenza ad un pubblico ufficiale per opporsi al compimento di un atto del suo ufficio e, dall'altro, cerca, aggredendo i rappresentanti delle forze dell'ordine, di aiutare il compagno a sottrarsi alle ricerche dell'autorità procedente mostrando, attraverso tale condotta, di essere a conoscenza della circostanza che il proprio compagno era ricercato dalla forze dell'ordine; in tal caso non può escludersi la sussistenza dell'elemento psicologico del reato di cui all'art. 378 CP."
TRIBUNALE DI BERGAMO. SEZIONE PENALE DEL DIBATTIMENTO. RITO MONOCRATICO. SENTENZA DEL 3.05.2004. GIUDICE, DOTT. RAFFAELLA MASCARINO.

RECENSIONI, NOVITÀ NOTIZIE

NOTIZIE DAL DIRETTIVO

Il Direttivo negli ultimi tempi si è adoperato in particolare su due fronti: da un lato la elezioni dei Delegati alla Cassa Nazionale Forense e dall'altro la preparazione e la organizzazione del Consiglio Nazionale Forense di ANF a Bergamo.

Le elezioni a Delegati presso la Cassa Nazionale Forense hanno, come noto, avuto esisto decisamente positivo, avendo visto l'elezione del nostro associato, Avvocato Carlo Dolci, cui vanno le nostre felicitazioni.

Il Consiglio Nazionale della Associazione Nazionale Forense si è tenuto in Bergamo nei giorni 15, 16 e 17 ottobre; tutti i partecipanti hanno avuto modo di ringraziare APF per l'ospitalità e l'organizzazione prestate.

A seguito della partecipazione al Comitato Paritetico sono state poste in essere iniziative per la predisposizione di tabelle concordate per la liquidazione delle spese legali dei decreti ingiutivi. Sono inoltre allo studio iniziative comuni con i Magistrati Bergamaschi per cercare di ottenere l'invio di nuovi Giudici presso le nostre Sezioni Civili.

A seguito dell'entrata in vigore del nuovo CCNL per il personale degli Studi Professionali, nel prossimo mese di gennaio verrà organizzato un Convegno di studio e di informazione.

La prossima Assemblea per l'elezione del prossimo Direttivo verrà convocata per il giorno 10 febbraio 2005.

Si ricorda infine che il Direttivo ha perfezionato con una primaria Compagnia Assicurativa una nuova polizza per la responsabilità professionale a condizioni estremamente vantaggiose, soprattutto per gli iscritti (ma non solo per loro). Il testo di polizza è visibile presso la sede o direttamente dal nostro sito www.apieffe.it

COMPLIMENTI VIVISSIMI A CARLO DOLCI PER L'ELEZIONE NEL COMITATO DEI DELEGATI DELLA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE E I MIGLIORI AUGURI DI BUON LAVORO

visitate il sito internet dell'Associazione Provinciale Forense
www.apieffe.it

FELICITAZIONI AI COLLEGHI ATTILIO ED EUGENIA BARUFFI (E AI NEO NONNI PIER ENZO E ALFEA) PER LA NASCITA DEL PICCOLO GIUSEPPE

PER MOTIVI ORGANIZZATIVI LE RISPOSTE AI QUESITI FORMULATI AL CONVEGNO DEL 28 GIUGNO SULLE NUOVE TARIFFE FORENSI NON VENGONO PUBBLICATE SU QUESTO NUMERO, MA SUL PROSSIMO

LETTERE A D&R

DIRITTOeROVESCIO

RICEVIAMO E VOLENTIERI PUBBLICHIAMO

GRAZIE?

Carlo Dolci e Raimondo Mascali ringraziano di cuore tutti gli avvocati bergamaschi che hanno dimostrato il loro affetto e la loro stima nei loro confronti gratificandoli di una votazione "bulgara".

Ringraziano anche i 116 colleghi dei fori di Brescia, Crema, Cremona e Mantova, che hanno dato la preferenza alla lista "Nuova Previdenza", consentendole di conquistare il primo posto, anche se per un solo voto.

I ringraziamenti, doverosi, non debbono però far sottacere un fenomeno significativo e in qualche modo pericoloso per la legittimazione delle rappresentanze: la scarsa partecipazione al voto.

Se è vero che a Bergamo ha votato il 37% degli iscritti alla Cassa, a Brescia la percentuale non è arrivata al 24%, a Cremona al 31% e a Mantova quasi al 35%. Soltanto a Crema vi è stata una massiccia partecipazione al voto, che ha sfiorato il 64% degli iscritti.

Se a Bergamo avesse votato la stessa percentuale di Crema, Raimondo Mascali non sarebbe riuscito ugualmente ad essere eletto, ma certamente il foro bergamasco avrebbe ribadito una sorta di diritto di primogenitura in tema di rappresentanze nazionali nelle istituzioni e nelle associazioni.

Speriamo che i colleghi se ne ricordino alla prima occasione e non abdichino al loro diritto di scelta e di indirizzo.

ISCRIVETEVI ALL'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE FORENSE

Tra i vantaggi per chi si inscrive, Vi è anche quello di poter usufruire di apposite

CONVENZIONI

A.P.F. ha stipulato, come riportato sull'ultimo numero di D&R, con la AIG EUROPA una nuovissima polizza assicurativa per la responsabilità civile professionale. L'accordo prevede condizioni di particolare favore per tutti gli iscritti all'Associazione.
Per maggior informazioni e per sottoscrivere la polizza, rivolgetevi all'Insurance Broker Luigi Alberti, con studio in Bergamo, Via Monte Ortigara n. 4 (Tel: 035/211.509 – Fax: 035/417.3098).

Qui di seguito riportiamo una lista di esercizi che hanno stipulato una convenzione con A.P.F:, volta a praticare agli iscritti condizioni di favore su forniture di merci e/o servizi.

- COLT TELECOM S.P.A. (telefonia)
- PEARL PLAST (rivestimenti e tinteggiature)
- VILLA DELLE ORTENSIE (beauty farm)
- IL SOLE VENTIQUATTRORE (solarium)
- CONSULTING TRAVEL S.R.L. (agenzia viaggi)
- PNEUMATICI BELLANTI EGIDIO (gommista)

DIRITTOeROVESCIO

Augura Buone Feste